

Tipologia:	LAVORO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2010611	Data:	25.07.2011	
Oggetto:	CIG E REGOLAMENTAZIONE DELLE FERIE			

CIG E REGOLAMENTAZIONE DELLE FERIE

Rif.

- *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 19/2011;*
- *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 8/2005;*
- *INPS, messaggio n.18850/2006;*
- *INPS, circolare n. 186/1999;*
- *D. Lgs. N. 66/2003;*
- *Codice Civile, art. 2109.*

Gentile Associato,

di recente il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha rivolto un interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere chiarimenti in relazione al tema delle ferie.

In particolare la richiesta mirava a risolvere eventuali dubbi in riferimento a:

- possibilità per il datore di fruire immediatamente degli ammortizzatori sociali per i quali avesse ottenuto l'autorizzazione e contemporanea posticipazione del diritto al godimento delle ferie residue già maturate al momento della presentazione della domanda per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione dal lavoro;
- obbligo di concedere ai lavoratori in CIG le due settimane di ferie di cui all'art. 10 D. Lgs. n.66/03 nel corso dell'anno di maturazione;
- possibilità di differire il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle ferie non godute.

Il Ministero, preliminarmente, ha chiarito che se non v'è dubbio che l'art. 10 del precitato decreto legislativo riconosce al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite "non inferiore a quattro settimane" da fruire, salvo diversa previsione contenuta nei contratti collettivi, per almeno due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due, nei diciotto mesi successivi, è altrettanto vero che tali disposizioni devono evidentemente raccordarsi con il dettato dell'art. 2109 c.c.. Quest'ultimo sancisce l'esistenza di un potere organizzativo datoriale che si esplica financo nella possibilità che sia il datore ad individuare il momento migliore in cui consentire la fruizione delle suddette settimane obbligatorie di ferie. Ciò comunque a patto che la collocazione temporale del periodo feriale consegua ad una oggettiva analisi volta a contemperare sia le esigenze produttive aziendali che quelle vantate dal lavoratore, il quale ultimo necessita di un periodo di riposo finalizzato al reintegro delle energie psico-fisiche profuse nel corso dell'attività lavorativa annuale.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

Proprio nell'intento di compiere questa azione di bilanciamento non può trascurarsi il dettato della circolare n. 8/2005, con cui lo stesso dicastero si era in precedenza espresso, individuando le ipotesi in cui possono ritenersi giustificati la deroga alla ordinaria modalità di fruizione delle ferie e, quindi, l'esercizio diretto del potere datoriale di cui in precedenza.

In tale circolare, fra le fattispecie individuate, veniva ricompresa anche quella riguardante gli interventi di sostegno al reddito, sia di natura ordinaria che straordinaria. Alla luce di ciò il Ministero ha quindi affermato che nell'eventualità in cui il datore sia stato autorizzato a godere di un periodo di cassa integrazione che comporti la totale sospensione dell'attività lavorativa, deve parimenti ritenersi sospeso il diritto dei lavoratori a fruire delle ferie, siano esse già maturate o siano ferie infra-annuali in corso di maturazione. Tanto per essere le ferie funzionali al reintegro e ristoro delle energie disperse, esigenza non riscontrabile a fronte di una sospensione dell'attività lavorativa.

Pertanto, in tali casi, risulta perfettamente ipotizzabile ed in linea con i precetti normativi già esposti (art. 2109 c.c. e art. 10, D. Lgs. 66/03) una posticipazione della fruizione delle ferie fino al momento in cui si verifichi l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa.

Per gli stessi motivi ben diversa appare l'ipotesi in cui tale contrazione dell'attività lavorativa si sia verificata senza però portare alla completa sospensione: cassa integrazione parziale o ad orario ridotto. In questo caso, infatti, permane il diritto alla fruizione delle ferie in quanto, seppure in misura ridotta, vi è attività lavorativa e, pertanto, andrà garantito al lavoratore occupato il diritto al ristoro psico-fisico.

Infine, in riferimento al terzo punto in discussione, il Ministero ha ritenuto, in accordo con quanto già palesato dall'INPS a mezzo messaggio n.18850/2006 e circolare n. 186/1999 , che stante la scadenza dell'obbligazione contributiva per il trattamento economico inerente le ferie non godute, normalmente fissata nel diciottesimo mese successivo all'anno solare di maturazione delle stesse, è comunque ammessa la possibilità che entro tale periodo intervengano eventi, specificamente individuati dalla legge, che comportino l'interruzione temporanea della prestazione lavorativa (es. C.I.G.) i quali avranno l'effetto di sospendere il termine per il soddisfacimento dell'adempimento contributivo per un periodo pari a quello di durata del legittimo impedimento intervenuto. Pertanto, soltanto superata tale fase, una volta ripresa regolarmente l'attività lavorativa, riprenderà a decorrere anche il termine entro cui dovrà considerarsi esigibile il suddetto adempimento.

per ASSOSNAI

i consulenti lavoro

Avv. Claudio Enrico Schiavone

Rag. Antonio Palmisano